

RETE FERROVIARIA ITALIANA

VICE DIREZIONE GENERALE OPERATION

DIREZIONE INVESTIMENTI

PROGRAMMI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO

LINEA: SULMONA – TERNI

COMUNE DI TERNI

CONVENZIONE

per la soppressione del passaggio a livello sito al km 226+933 della linea Sulmona – Terni in comune di Terni.

TRA

R.F.I. — Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., che in seguito per brevità sarà chiamata “RFI”, per la quale interviene nel presente Atto l’Ing. nella sua qualità di della S.O. Programmi Soppressione Passaggi a Livello e Risanamento Acustico, come risulta dalla procura speciale conferita in data con atto a rogito n° del Notaio repertoriato al n°, domiciliato per la carica in Roma piazza della Croce Rossa n. 1, da una parte

E

La Regione Umbria, di seguito per brevità la “Regione”, per il quale interviene nella stipulazione del presente atto il Sig. nato a nella sua qualità di

E

il Comune di Terni, di seguito per brevità il “Comune”, per il quale interviene nella stipulazione del presente atto il Sig. nato a nella sua qualità di

PREMESSE

1. RFI è autorizzata – in conformità con quanto previsto dalla legislazione speciale di riferimento – a predisporre ed eseguire un Piano di soppressione dei passaggi a livello, di norma mediante costruzione d'idei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali;

2. per espressa disposizione legislativa, la soppressione dei passaggi a livello deve essere attuata mediante realizzazione di manufatti sostitutivi o deviazioni stradali (art. 12, comma 1, L. n. 17/1981; art. 1, L. n. 354/1998), la cui localizzazione è disposta d'intesa con le Regioni interessate e gli enti locali, nel cui territorio ricadono le opere stesse (art.2 della Legge 354/1998);

3. ai sensi di quanto previsto dagli art. 229 e 230 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, si rende necessario ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza le comunicazioni pubbliche o private rimaste interrotte, con la conseguente consegna delle relative opere infrastrutturali di viabilità all'Ente proprietario delle strade interessate, ad eccezione delle opere d'arte ricomprese nel corpo della ferrovia;

4. il Piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di opere sostitutive (di seguito, il "Piano") corrisponde pertanto ad un programma di pubblico interesse che coinvolge direttamente RFI che, in forza di Atto di Concessione pubblica e nella sua conseguente qualità di Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale, è tenuta ex lege ad assicurare la piena utilizzabilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e degli impianti ferroviari;

5. la realizzazione delle opere sostitutive consente infatti un incremento della funzionalità delle linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel

miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei costi per il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi a livello e dei relativi dispositivi di sicurezza;

6. il Piano può essere realizzato con oneri a carico dello Stato, disposti sulla base di specifiche previsioni legislative, salva apposita previsione di eventuale compartecipazione finanziaria alla realizzazione dello stesso da parte delle amministrazioni locali (nella specie "Comune"), nel cui territorio insistono le opere medesime, ciò in considerazione sia del richiamato interesse di pubblica utilità che sottende la ratio degli interventi di ristrutturazione della rete viaria, che dell'entità, complessivamente considerata, degli oneri di spesa comunque connessi alle opere previste nel Piano d'intervento stesso;

7. RFI ed il Comune di Terni hanno definito, in attuazione del suddetto programma di intervento, modalità e termini per la soppressione del Passaggio a Livello sito al km 226+933 della linea ferroviaria Sulmona-Terni mediante la realizzazione di un sottovia carrabile al km 226+946 da realizzarsi a cura e spese del Comune con il contributo fisso ed invariabile di RFI;

8. con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria n. [redacted] del [redacted] e con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Terni [redacted] del [redacted] è stato approvato lo schema della presente convenzione per definire le attività previste nel suddetto Piano, nonché la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla soppressione dei passaggi a livello, ivi compresa la ripartizione degli oneri inerenti la realizzazione dei sottovia sostitutivi;

9. la presente Convenzione regola il complesso degli impegni assunti dalle Parti al peculiare scopo di conseguire un interesse di pubblica utilità - attuazione del Piano di soppressione dei passaggi a livello - che trova giustificazione nella legislazione speciale di riferimento, di cui la presente Convenzione costituisce momento attuativo;

10. ne consegue che il programma per la realizzazione delle opere sostitutive connesse al Piano discende direttamente dalle succitate leggi speciali, e non già dalla Convenzione attuativa che costituisce mero atto di regolamentazione di impegni reciprocamente assunti dalle Parti e corrispondenti a logiche di pubblica utilità;

Tanto premesso e specificato

si stipula la presente Convenzione per regolare i rapporti derivanti dalla soppressione del passaggio a livello posto al km 226+933 della linea Sulmona – Terni in Comune di Terni, presso il quartiere di Cospea Bassa e per la ripartizione degli oneri inerenti la realizzazione, la gestione e la manutenzione dell'opera sostitutiva.

Le Premesse e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 1

OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è la soppressione a cura e spese del Comune di Terni e con il finanziamento di RFI, di cui al successivo art. 6, del passaggio a livello al km 226+933 della linea Sulmona – Terni mediante la realizzazione di opere sostitutive, dopo aver conseguito i benestare urbanistici e tutti i nullaosta necessari.

ARTICOLO 2

CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Il Comune provvederà all'appalto dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, nonché all'osservanza della vigente normativa in materia di appalti pubblici mediante apposita gara con successiva formalizzazione dei conseguenti contratti.

A) Le opere che il Comune eseguirà in sostituzione del sopprimendo passaggio a livello consistono in: *sottovia km 226+946 sostitutivo del PL km 226+933 con spostamento della linea fognaria oggi esistente nelle aree destinate al realizzando sottopasso.*

Le suddette opere saranno realizzate in base agli elaborati grafici allegati alla presente Convenzione per costituirne parte integrate e sostanziale.

ARTICOLO 3

DIRITTO DI PASSAGGIO

La soppressione del passaggio a livello e la relativa realizzazione delle opere sostitutive comportano l'estinzione del diritto di passo pedonale e carraio attualmente esercitato a mezzo del passaggio a livello medesimo con la conseguenza che il suddetto diritto sarà esercitato dal Comune di Terni, per sé e per gli aventi diritto o causa ora per allora e ad ogni effetto di legge, attraverso le opere sostitutive stesse nonché attraverso la rete viaria esistente a servizio delle aree poste in prossimità dei passaggi a livello.

RFI si riserva di avvalersi del diritto di passaggio sulla sede dei tronchi stradali ora adducanti al sopprimendo passaggio a livello, per l'accesso alla sede ferroviaria dopo la soppressione dell'attraversamento stesso; qualora i suddetti tronchi di strade venissero declassati o alienati, con limitazioni al loro uso, tale diritto avrà

efficacia anche nei confronti di terzi.

Dopo la soppressione del passaggio a livello, il Comune procederà all'accatastamento a favore di RFI delle aree costituenti l'attuale attraversamento a raso, qualora già non lo siano.

ARTICOLO 4

PROGETTAZIONE - ESPROPRI - COMPETENZA

NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Comune di Terni, a propria cura, spese e responsabilità provvederà con riferimento alle opere di cui all'art.2 :

- a elaborare tutte le fasi progettuali previste dalla normativa vigente;
- a sottoporre al benestare di RFI gli elaborati del progetto delle opere di cui all'art. 2;
- ad acquisire la disponibilità delle aree necessarie all'esecuzione degli interventi;
- al censimento delle utenze esistenti interferenti con la realizzazione delle opere siano esse ferroviarie, telefoniche, elettriche, idriche, fognarie, fibre ottiche, ecc. nonché a concordare direttamente con gli Enti gestori delle utenze le modalità ed i tempi per eventuali spostamenti e/o adeguamenti che si rendessero necessari provvedendo altresì al pagamento dei relativi preventivi di spesa;
- alla realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello;
- a recintare, in concomitanza con l'avvio dei lavori, le zone interessate dai lavori medesimi con idonea rete di protezione a delimitazione del cantiere sul lato prospiciente la sede ferrovia, compreso il posizionamento ben visibile di cartelli con la scritta "vietato attraversare i binari";
- alla Direzione dei lavori ed al Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori per la realizzazione delle opere in argomento; Il Comune è obbligato a garantire durante

tutte le fasi di lavoro di propria competenza la stabilità e la funzionalità della sede ferroviaria.

Le spese per le soggezioni all'esercizio ferroviario che si renderanno necessarie per la realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 2 sono a carico di RFI.

Per le opere sostitutive oggetto della presente Convenzione interessanti la sede ferroviaria, dovranno altresì essere effettuate le necessarie prove di carico da definirsi d'intesa con RFI in relazione alle proprie procedure nonché con il collaudatore statico. Tali prove di carico saranno effettuate a cura e spese del Comune di Terni e con la partecipazione di un rappresentante di RFI.

Il Comune di Terni è tenuto all'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, nonché di tutte quelle norme di legge che, pur non essendo state richiamate nel presente Atto, ne costituiscono parte integrante e contestuale.

Saranno a carico del Comune di Terni tutti i lavori, a carattere provvisorio o definitivo, occorrenti per la realizzazione delle opere sostitutive di competenza ivi compresi quelli accessori quali, a mero titolo esemplificativo, la sistemazione degli accessi ai fondi privati, le opere provvisorie occorrenti per deviare il traffico verso percorsi alternativi in dipendenza delle soppressioni dei passaggi a livello, le pavimentazioni, le ringhiere e le recinzioni, gli impianti temporanei e permanenti per lo smaltimento delle acque di drenaggio e meteoriche, la segnaletica stradale orizzontale e verticale anche per le eventuali deviazioni provvisorie del traffico, lo spostamento o la modifica di attraversamenti, di condutture o canalizzazioni idriche, di fognature, di linee elettriche o telefoniche, di condutture per gas, gli eventuali impianti di illuminazione a servizio delle opere,

lo spostamento e l'adeguamento di eventuali servizi comunali esistenti e di altri

Enti interessati dai lavori di che trattasi, nonché qualunque altro lavoro o intervento necessario per dare le opere perfettamente agibili, compresi gli allacciamenti alle reti pubbliche degli eventuali impianti di illuminazione.

Il Comune di Terni provvederà, inoltre, a disporre le limitazioni al traffico stradale o ai sottoservizi riconosciute necessarie per l'esecuzione delle opere sostitutive.

RFI provvederà a regolare la marcia dei treni nei tratti di linea interessati dalla costruzione delle opere di cui sopra affinché i lavori e la circolazione ferroviaria possano svolgersi contemporaneamente ed in condizioni di sicurezza.

RFI eseguirà, a propria cura, spese e responsabilità, la demolizione della massicciata stradale e della relativa pavimentazione in corrispondenza del passaggio a livello medesimo, la rimozione degli apparati ferroviari a servizio del sopprimendo passaggio a livello e la realizzazione delle nuove recinzioni di chiusura delle aree ferroviarie. Successivamente RFI provvederà a sopprimere il passaggio a livello mediante modifiche ai propri impianti.

ARTICOLO 5

AUTORIZZAZIONI

Le previste autorizzazioni amministrative a qualunque titolo occorrenti per la realizzazione delle opere oggetto del presente Atto saranno ottenute a cura del Comune.

ARTICOLO 6

CONTRIBUTI

1. Con riferimento alla realizzazione delle opere sostitutive per la soppressione del passaggio a livello riportate al precedente art. 2 di competenza del Comune, è prevista una contribuzione finanziaria di RFI in misura fissa ed invariabile di

€ 670.000 (euro seicentottantamila/00). L'erogazione di tale contributo è prevista entro 60 giorni dalla chiusura definitiva del passaggio a livello, attestata dall'emissione dell'apposita Ordinanza Comunale di cui all'art. 10.

2. Resta espressamente inteso che la sottoscrizione della presente Convenzione non costituisce impegno di spesa a carico della Regione Umbria per eventuali costi eccedenti il contributo fisso di RFI indicato al comma 1.

3. L'eventuale cofinanziamento da parte della Regione Umbria per le opere oggetto del presente atto è strettamente subordinato alla presentazione formale, da parte del Comune di Terni in qualità di soggetto attuatore, di uno specifico progetto delle opere da realizzare (a livello esecutivo o comunque adeguato alle normative regionali per la richiesta di finanziamenti), corredato del relativo quadro economico di spesa dettagliato.

4. Tale progetto e la relativa richiesta di finanziamento saranno sottoposti a specifica istruttoria tecnica e amministrativa da parte degli uffici regionali competenti, secondo le procedure e i criteri vigenti.

5. L'assunzione di un eventuale impegno finanziario specifico da parte della Regione Umbria potrà avvenire unicamente a seguito dell'esito positivo di detta istruttoria e sarà comunque condizionata alla verifica e all'effettiva disponibilità delle necessarie risorse finanziarie nel bilancio regionale.

6. Qualora il cofinanziamento regionale non venisse concesso, o fosse concesso solo parzialmente, la copertura finanziaria per la quota parte dei costi delle opere non coperta dal contributo di RFI (comma 1) e dall'eventuale contributo regionale (comma 5) dovrà essere integralmente garantita dal Comune di Terni e/o da RFI, che si impegnano a reperire le risorse necessarie al completamento dell'intervento secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 7

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - VERBALE

Il Comune provvederà ad espletare tutte le incombenze previste a proprio carico nella presente Convenzione fino all'ultimazione delle opere ed alla soppressione del passaggio a livello, che avverrà secondo le tempistiche riportate al successivo articolo 10.

Ultimati i lavori di propria competenza e dopo l'esito positivo del collaudo statico, il Comune inviterà RFI ad effettuare, congiuntamente e nel giorno prefissato, una visita di constatazione di regolare esecuzione dei lavori medesimi, il cui esito sarà fatto risultare da apposito verbale redatto dai soggetti appositamente incaricati dal Comune e da RFI.

Qualora all'atto della visita contestuale fossero riscontrati difetti e/o manchevolezze, il Comune sarà tenuto ad eseguire, a proprie cure e spese, i lavori di riparazione o di rettifica atti ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra. In tal caso, dovrà essere fissato un termine per la successiva visita di constatazione della regolare esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 8

ESONERO DI RESPONSABILITA'

Il Comune si obbliga a tenere RFI completamente sollevata ed indenne da qualunque responsabilità nonché da ogni reclamo, azione o molestia che pervenisse da terzi, per qualsiasi causa, ragione o azione in relazione all'apertura al transito delle opere sostitutive oggetto del presente Atto e alla contestuale soppressione del passaggio a livello.

ARTICOLO 9

ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Tutte le opere realizzate a norma della presente Convenzione si intendono di proprietà del Comune di Terni, che a partire dall'apertura al transito, s'impegna a provvedere in perpetuo, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla loro perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria per conservarle idonee alla pubblica viabilità, provvedendo a tutte le incombenze connesse con la circolazione ed ottemperando al riguardo a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Soltanto le strutture portanti ricadenti nei sedimi di RFI restano di proprietà di RFI stessa.

RFI si riserva il diritto di interrompere temporaneamente il traffico stradale, in corrispondenza dei suddetti manufatti, quando, a proprio giudizio, ciò si rendesse necessario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portanti, ovvero per qualsivoglia altra inderogabile esigenza attinente gli impianti e il traffico.

Qualora per gli interventi di manutenzione cui è tenuto il Comune dovesse essere interessata la sede ferroviaria, il Comune medesimo dovrà darne avviso ad RFI, che, a suo giudizio, potrà chiedere che i lavori siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni riconosciuti necessari da RFI stessa.

In tal caso, i costi per gli oneri di sorveglianza saranno a carico del Comune che provvederà al rimborso anticipatamente.

Analogamente, si procederà per le eventuali spese di rallentamento dei convogli ferroviari e per quelle relative alla concessione di interruzioni alla circolazione ferroviaria qualora tali provvedimenti fossero ritenuti necessari da RFI.

Nessun diritto avrà d'altra parte il Comune di Terni sulle aree di proprietà di RFI sulle quali insistono le opere sostitutive, salva la facoltà di poterne fruire, ai fini della continuità viaria nelle modalità e condizioni previste nel presente Atto.

ARTICOLO 10

SOPPRESSIONE DEI P.L.

La definitiva soppressione del passaggio a livello al km 226+933 della linea Sulmona – Terni avverrà contestualmente con l'apertura al pubblico transito del sottovia al km 226+946.

Il Comune emetterà apposita Ordinanza per l'apertura al traffico di detto sottovia con contestuale chiusura della strada in corrispondenza del passaggio a livello al km 226+933 che ne determinerà la immediata chiusura definitiva.

RFI, contestualmente alla decorrenza dell'Ordinanza di cui sopra, provvederà a sopprimere il passaggio a livello mediante l'esecuzione delle chiusure della sede ferroviaria. Qualora il Comune non emettesse l'Ordinanza nel rispetto di quanto sopra e per tale motivo non si potesse pervenire alla soppressione del passaggio a livello, il Comune stesso resta obbligato a comunicare ad RFI la nuova data di emissione dell'Ordinanza, motivandone il ritardo.

La maggiore spesa sostenuta da RFI e valutata in € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di prolungato esercizio del passaggio a livello, oltre la scadenza sopra riportata, sarà addebitata al Comune nei modi d'uso entro 30 giorni decorrenti dalla richiesta di RFI.

Resta stabilito che il passaggio a livello, una volta soppresso, non potrà essere più riattivato e che per qualsiasi circostanza non può verificarsi il contemporaneo utilizzo delle opere sostitutive di cui al precedente art. 2 e del passaggio a livello medesimo.

Al collaudo generale tecnico – amministrativo provvederà il Comune mediante propri incaricati.

I Collaudatori saranno retribuiti dall'amministrazione che ha conferito l'incarico, secondo le rispettive modalità e procedure.

ARTICOLO 11

INADEMPIENZA ALLA MANUTENZIONE

Qualora RFI riscontrasse inadempimento da parte del Comune degli oneri di manutenzione di propria spettanza, tale da compromettere la stabilità delle opere nonché la sicurezza e/o regolarità dell'esercizio ferroviario, procederà a darne opportuna comunicazione/segnalazione al Comune medesimo che si obbliga fin d'ora ad effettuare tempestivamente, e comunque non oltre il termine che sarà indicato da RFI, gli interventi necessari a garantire l'efficienza e la funzionalità delle opere stesse.

Nel caso in cui il Comune non provvedesse nei suddetti termini a quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati da RFI indilazionabili per la sicurezza dell'esercizio ferroviario, RFI eseguirà i lavori necessari, dandone preventiva comunicazione al Comune, che ne autorizza sin d'ora l'esecuzione, obbligandosi, in tale evenienza, a rimborsare senza eccezioni e/o riserve a RFI integralmente i costi sostenuti per i suddetti interventi, con una maggiorazione del 10% per spese generali, nonché della quota dovuta per l'IVA.

RFI è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale sospensione del traffico connessa all'esecuzione dei suddetti lavori.

ARTICOLO 12

CONDOTTE -ATTRAVERSAMENTI – MANUFATTI

Il Comune avrà la facoltà di far passare in corrispondenza dei manufatti principali

oggetto del presente Atto, proprie condutture elettriche, telefoniche, per gas, idriche ecc., munite di adeguata protezione catodica contro la corrosione elettrolitica collocandole in appositi cunicoli con divieto assoluto di ancorarle alle strutture dei manufatti in conglomerato cementizio armato di attraversamento della sede ferroviaria e con l'obbligo di ottenere il preventivo assenso di RFI, a seguito di apposita domanda corredata da relazione e disegni con la precisazione delle modalità di esecuzione e delle caratteristiche tecniche di tali impianti.

RFI potrà servirsi senza eccezione delle strutture dei manufatti suddetti per poggiarvi e sostenervi le proprie condutture di qualsiasi genere e destinazione (cavi, segnali, linee di contatto ecc.), senza che ciò comporti alcun onere a suo carico (né compenso alcuno al Comune di Terni), previa concessione del Comune.

RFI e il Comune si impegnano a rispettare tutte le precauzioni e/o misure necessarie per evitare pregiudizio ai manufatti e/o di terzi, nonché ad osservare le norme vigenti, anche di carattere regolamentare interno previste nella legislazione speciale.

Il Comune è esonerato dal pagamento del canone di attraversamento della sede ferroviaria relativamente alle opere sostitutive di cui al precedente art. 2, in quanto l'esistenza delle nuove opere, oggetto del presente atto, non determina per RFI maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dai passaggi a livello da sopprimere.

.

ARTICOLO 13

VARIAZIONE MANUFATTI

Il Comune, dando atto che le opere sostitutive sono state progettate anche in funzione dei prevedibili futuri sviluppi della viabilità ordinaria, riconosce che

nessuna richiesta o pretesa potrà avanzare nei confronti di RFI per eventuali diverse o maggiori esigenze di detta viabilità stradale.

Qualora in qualsiasi tempo il sottovia risultasse in tutto o in parte incompatibili, a giudizio di RFI, sia con i futuri ampliamenti e modificazioni degli impianti ferroviari, sia con lavori di qualunque genere che RFI dovesse eseguire, sia con future esigenze dell'esercizio ferroviario, per cui si rendesse necessario apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere stesse, RFI provvederà ad eseguire, a propria cura e spese, le necessarie modifiche garantendo comunque le caratteristiche tecnico – funzionali delle opere di cui al precedente art. 2.

In tale evenienza, il Comune, potrà soltanto richiedere che la nuova opera, o le modifiche di quella oggetto del presente Atto, tenga conto delle stesse esigenze della viabilità considerata nella progettazione originaria.

Analogamente, eventuali rifacimenti o modifiche nell'interesse del Comune saranno attuate a totale carico del Comune stesso e dovranno adeguarsi alle esigenze degli impianti ferroviari esistenti o di quelli concretamente previsti.

ARTICOLO 14

CESSIONE DIRITTI E OBBLIGHI

Nel caso che le strade servite dalle opere sostitutive di cui al presente Atto dovessero essere trasferite dal Comune ad altro Ente pubblico o privato, i diritti e gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione dovranno essere inseriti nell'Atto che disciplina detti trasferimenti di proprietà o di uso, previa comunicazione scritta a RFI.

ARTICOLO 15

DECORRENZA E DURATA

La presente Convenzione, approvata dalla Regione con delibera n. del

_____, dal Comune con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ e da RFI con delibera n. _____ del _____ è valida e vincolante per le parti dalla data di stipulazione ed avrà durata per tutta la vita utile delle opere dedotte in Convenzione.

ARTICOLO 16

RISERVATEZZA E UTILIZZO DEI DATI

Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi i dati, le informazioni, gli studi e ogni altra informazione che vengono messi a disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione della Convenzione stessa.

Le Parti si impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, le informazioni relative a fatti, atti e programmi della controparte che vengono messi a disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione della Convenzione stessa.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata della presente Convenzione e, successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti anche in caso di risoluzione della presente Convenzione.

ARTICOLO 17

SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso (entro 30 giorni dalla stipula), con applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale del 3%, ai sensi dell'art. 9, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131".

ARTICOLO 18

FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, applicazione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA DI INTEGRITA'

RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI ("Modello 231") e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il Comune ha adottato il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (...) e il Codice Etico e di Comportamento (...) che dichiara comprendere i principi, i contenuti e le finalità della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il Comune dichiara e garantisce:

a) di aver preso visione del Codice Etico ("Codice Etico"), pubblicato all'indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori", sottosezione "I nostri valori", che può essere scaricato e stampato online o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all'indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori", sottosezione "I nostri valori", che può essere scaricato e stampato online o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben

compresi i principi, i contenuti e le finalità;

Il Comune dichiara di prendere atto degli impegni assunti dalla Società nei documenti specificati alle lett. a) e b) del punto precedente e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che le terze parti si informino a principi equivalenti a quelli adottati da RFI

La violazione da parte del Comune di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nel Modello 231 nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Comune dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni: i) del Codice Etico e/o (ii) del Modello 231.

Il Comune prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet, <https://www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/#> ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet <https://www.rfi.it/it/chisiamo/organizzazione-e-governance/etica-trasparenza-responsabilita/gestione-delle-segnalazioni---whistleblowing.html>, e nella sezione "FAQ Whistleblowing"

raggiungibile dal link ivi indicato.

ARTICOLO 20

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione della presente Convenzione, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto da RFI mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale www.rfi.it, dal Comune mediante pubblicazione nella sezione "Informativa-privacy" del sito istituzionale del Comune di Terni www.comune.terni.it e dalla Regione mediante la pubblicazione nella sezione "Informativa-sulla-privacy" della Regione Umbria www.regione.umbria.it.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri

dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

ARTICOLO 21

KNOW-HOW

In base alla ripartizione dei ruoli, e salvo diverso specifico accordo scritto, l'insieme delle conoscenze (informazioni, documentazione, software) ed i relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di ciascuna Parte, preesistenti alla sottoscrizione della presente Convenzione e/o comunque sviluppati e/o acquisiti da detta Parte, indipendentemente dall'oggetto della presente Convenzione, resteranno di proprietà di detta Parte.

ARTICOLO 22

CONFLITTO DI INTERESSI

Ai fini dell'esecuzione della Convenzione, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento della Convenzione medesima. Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione della Convenzione dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia all'altra che procederà alle valutazioni del caso.

Nell'ipotesi in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata della Convenzione, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla

risoluzione.

ARTICOLO 23

INVALIDITÀ

La dichiarazione di nullità o invalidità di una o più previsioni contenute nella presente Convenzione non comporterà la nullità o invalidità della Convenzione nel suo complesso o delle rimanenti pattuizioni in esso contenute, che dovranno essere interpretate in modo da rispettare l'intento originario delle Parti.

Le disposizioni della presente Convenzione devono ritenersi sostituite, abrogate o automaticamente disapplicate se il contenuto relativo è incompatibile con le disposizioni legali e regolamentari o con qualsiasi modifica introdotta dalle Parti.

ARTICOLO 24

COMUNICAZIONI E DOMICILIO DELLE PARTI

Ove non diversamente previsto nella Convenzione, il domicilio delle Parti è elettivamente fissato presso le rispettive sedi legali. Eventuali variazioni della sede legale dovranno essere tempestivamente comunicate all'altra Parte agli indirizzi di seguito indicati.

Ove non diversamente previsto nella Convenzione, ogni comunicazione tra le Parti, relativa alla presente Convenzione, dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Per RFI: rfi-din-spl@pec.rfi.it

Per la Regione: regione.giunta@postacert.umbria.it

Per il Comune: comune.terni@postacert.umbria.it

La presente Convenzione consta di n... pagine e viene sottoscritta digitalmente dal Sig. della Regione, dal Sig. del Comune di Terni e dal Sig. di RFI all'uopo delegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione

Per il Comune di Terni

Per RFI